

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 8/2010

OGGETTO : OPERAZIONI EFFETTUATE CON PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA (BLACK LIST) - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA

L'art.1 del D.L. 40/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi**, sia effettuate che ricevute, poste in essere con operatori economici localizzati in Paesi, che avendo un regime di fiscalità privilegiata, sono stati inclusi negli elenchi meglio noti come "*black list*" (decreti del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e del 21/11/2001); elenchi allegati in calce alla presente.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il modello approvato con provvedimento n. 2010/85352 del 28/05/2010. L'invio potrà essere effettuato direttamente dal contribuente (fisco on-line) o da intermediari abilitati.

L'obbligo della comunicazione entra in vigore a partire dalle operazioni effettuate dal 1° Luglio 2010

Di seguito si illustrano sinteticamente le nuove disposizioni:

➤ SOGGETTI OBBLIGATI

Il nuovo obbligo viene imposto a tutti i soggetti titolari di partita IVA che effettuano operazioni con imprese ed esercenti arti o professioni (operatori economici).

➤ TIPOLOGIA DI OPERAZIONI

L'obbligo di invio della comunicazione sussiste quando, nel periodo di riferimento, vengono poste in essere le seguenti operazioni :

- a) Cessioni di beni
- b) Prestazioni di servizi resi
- c) Acquisto di beni
- d) Prestazioni di servizi ricevuti

Nella comunicazione vanno incluse tutte le operazioni soggette a registrazione, ai fini IVA, nel periodo di riferimento. e deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione.

➤ **PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE**

La periodicità dell'adempimento è **mensile**.

E' **trimestrale** per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro; gli stessi, comunque, possono decidere di presentare mensilmente la comunicazione per l'intero anno solare.

Chi ha iniziato l'attività da meno di quattro trimestri, presenta la comunicazione con periodicità trimestrale a condizione che nel trimestre in corso e in quelli precedenti non sia stata superata la soglia dei 50.000 euro.

Quando la soglia viene oltrepassata, dal mese successivo l'adempimento diventa mensile.

La prima comunicazione, pertanto, dovrà essere trasmessa :

- ✓ **Contribuenti mensili** : **entro il prossimo 31 agosto**
- ✓ **Contribuenti trimestrali** : **entro il 2 novembre 2010**

➤ **LE INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL FISCO**

In particolare, con riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, il decreto prescrive l'indicazione, tra l'altro, dei seguenti elementi:

1. codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all'operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato
2. ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica
3. denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica
4. per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l'importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta.

➤ **SANZIONI**

L'omissione della comunicazione, oppure l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri è punita con :

- a) Una sanzione che varia da un minimo di euro 516,46 ad un massimo di euro 4.131,66;
- b) Non è applicabile l'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni



LISTA DEI PAESI E TERRITORI A FISCALITA' PRIVILEGIATA
(Decreto 4/5/1999 - Decreto 21/11/2001)

- Andorra (Principat d'Andorra);
- Anguilla;
- Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
- Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
- Aruba;
- Bahama (Bahamas);
- Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
- Barbados;
- Belize;
- Bermuda;
- Brunei (Negara Brunei Darussalam);
- Cipro (Kypros);
- Costa Rica (Republica de Costa Rica);
- Dominica;
- Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
- Ecuador (Repuplica del Ecuador);
- Filippine (Pilipinas);
- Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
- Gibuti (Djibouti);
- Grenada;
- Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
- Hong Kong (Xianggang);
- Isola di Man (Isle of Man);
- Isole Cayman (The Cayman Islands);
- Isole Cook;
- Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
- Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
- Jersey;
- Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
- Liberia (Republic of Liberia);
- Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
- Macao (Macau);
- Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
- Maldive (Divehi);
- Malta (Republic of Malta);
- Maurizio (Republic of Mauritius);
- Monserrat;
- Nauru (Republic of Nauru);
- Niue;
- Oman (Saltanat 'Oman);
- Panama (Republica de Panama');
- Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
- Monaco (Principaute' de Monaco);
- San Marino (Repubblica di San Marino);
- Sark (Sercq);

- Seicelle (Republic of Seychelles);
- Singapore (Republic of Singapore);
- Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
- Saint Lucia;
- Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
- Svizzera (Confederazione Svizzera);
- Taiwan (Chunghua MinKuo);
- Tonga (Pule'anga Tonga);
- Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
- Tuvalu (The Tuvalu Islands);
- Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
- Vanuatu (Republic of Vanuatu);
- Samoa (Indipendent State of Samoa).